



Carlo Poma

Sistema Socio Sanitario



Regione  
Lombardia

ASST Mantova

**DETERMINA n. 435 del 08/04/2022**

**STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI**

**OGGETTO: ADESIONE ALLA CONVENZIONE ARCA\_2017\_035 SOLUZIONI INFUSIONALI 3 - DITTA B. BRAUN MILANO SPA**

Direttore Struttura: **PANARELLI CESARINO**  
Responsabile procedimento: **BASCHIERI PIERLUIGI**

**Determina n. 435 del 08/04/2022**

Fascicolo 424/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 797/2022



## IL DIRETTORE DELLA STRUTTURA GESTIONE ACQUISTI

Nell'esercizio delle attribuzioni conferite dal Direttore Generale con decreto n. 993 del 05/08/2021, in attuazione degli articoli 16 e 17 d.lgs 30 marzo 2001, n. 165 e dell'art. 15 bis del d.lgs 30 dicembre 1992, n. 502;

PREMESSO che, ai sensi dell'art. 1 comma 449 della L. 27 dicembre 2006, n. 296, come modificato dall'art. 7 comma 1 del Decreto Legge 7 maggio 2012, n. 52, convertito nella L. 6 luglio 2012, n. 94 "nel rispetto del sistema delle convenzioni di cui all'art. 26 della L. 23 dicembre 1999, n. 488 e successive modificazioni e dell'art. 58 della L. 23 dicembre 2000, n. 388, gli Enti del Servizio Sanitario nazionale sono tenuti ad approvvigionarsi utilizzando le convenzioni stipulate dalle Centrali regionali di riferimento ovvero, qualora non siano operative convenzioni regionali o convenzioni quadro stipulate da Consip SpA";

CONSIDERATO che ai sensi dell'art. 1 comma 510 della L. 28 dicembre 2015 n. 208 le Amministrazioni Pubbliche obbligate ad approvvigionarsi attraverso dette convenzioni possono procedere ad acquisti autonomi esclusivamente a seguito di apposita autorizzazione dell'organo di vertice amministrativo trasmessa al competente ufficio della Corte dei Conti qualora il bene o servizio oggetto di convenzione non sia idoneo al soddisfacimento dello specifico fabbisogno della medesima Amministrazione per mancanza di caratteristiche essenziali;

CONSIDERATE le determinazioni regionali in ordine alla gestione del Servizio Socio sanitario da ultimo adottate con DGR n. XI/4232 del 29/01/2021 e le normative in essa richiamate in quanto vigenti, nonché le pregresse deliberazioni della Giunta Regionale della Lombardia ivi elencate, in quanto specificamente pertinenti alla funzione di programmazione acquisto e controllo delle risorse strumentali necessarie al funzionamento del sistema;

CONSIDERATO in particolare che, ai sensi delle sopra citate determinazioni regionali, è stabilita per le aziende ed enti del sistema sanitario regionale, l'obbligatorietà di adesione alle Convenzioni stipulate da ARCA Spa (dal 1° luglio 2019 incorporata nella nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti) e Consip SpA ai sensi dell'art. 26 comma 3 della citata L. 23 dicembre 1999, n. 488 e l'espresso divieto di attivare procedure di acquisto relative a beni e/o servizi già oggetto di contratti/Convenzioni stipulati dai medesimi enti, nonché il divieto di attivare procedure di acquisto autonome relative ad iniziative per approvvigionamenti già oggetto di programmazione sanitaria a livello regionale ed attribuite al suddetto soggetto aggregatore, fermo restando che dette aziende ed Enti potranno attivare procedure autonome, inviando informazione preventiva alla

**Determina n. 435 del 08/04/2022**

Fascicolo 424/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 797/2022



Direzione Generale Welfare, solo in casi eccezionali e per una durata e quantità limitate a soddisfare il fabbisogno aziendale fino alla data di attivazione delle Convenzioni programmate a livello aggregato;

DATO ATTO, infine, dell'obbligo di acquisto per il tramite esclusivo del Soggetto Aggregatore Regionale sopra citato o Consip SpA di beni e servizi compresi nelle categorie e soglie individuate dal DPCM 11/07/2018, adottato ai sensi dell'art. 9 comma 3 del DL 24 aprile 2014 n. 66 convertito nella Legge 23 giugno 2014, n. 89, per i quali l'acquisto non può avvenire per via autonoma da parte degli Enti Sanitari se non all'interno delle soglie annuali di obbligatorietà previste, salvo richiedere al medesimo soggetto aggregatore, l'attivazione della relativa procedura di acquisto, per le esigenze di approvvigionamento in tali ambiti merceologici, qualora non sia già attiva una convenzione dello stesso soggetto o di Consip;

CONSIDERATO che, ai sensi delle sopra citate disposizioni, le Aziende sanitarie, in sede di programmazione dei propri acquisti, sono tenute conseguentemente a verificare che siano disponibili convenzioni regionali o in subordine di Consip, con la possibilità in caso negativo di procedere ad attivare autonome procedure di acquisto per la stipula di contratti di durata limitata fino alla attivazione della convenzione regionale già nel frattempo programmata;

CONSIDERATO che solo in via residuale rispetto alle procedure centralizzate, le Aziende sanitarie regionali possono procedere attraverso forme di acquisizione aggregata, tramite le unioni di acquisto il cui perimetro è determinato dalla DGR Lombardia n. X/7600 del 20/12/2016;

DATO ATTO che l'Azienda Regionale Centrale Acquisti (ARCA) a cui è subentrata dal 1° luglio 2019, in tutti i rapporti attivi e passivi, la nuova Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA), ha attivato la convenzione di seguito indicata per la fornitura di soluzioni infusionali:

- Convenzione ARCA\_2017\_035 Soluzioni Infusionali 3 - Lotto 2 - con scadenza il 12/05/2022, aggiudicata a favore della ditta B. Braun Milano spa di Milano;

DATO ATTO che con nota in data 4 aprile 2022, conservata in atti, il Responsabile della Struttura Complessa di Farmacia Ospedaliera e Territoriale, ha espresso parere favorevole in ordine all'adesione alla precitata Convenzione "ARCA\_2017\_035 Soluzioni Infusionali 3" provvedendo altresì a trasmettere il fabbisogno aziendale del prodotto sopra indicato necessario alle strutture ospedaliere, quantificato nella misura di cui alla tabella allegata al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato);

**Determina n. 435 del 08/04/2022**

Fascicolo 424/2019 CI: 1.06.03  
Proposta n. 797/2022



VISTA la documentazione relativa alla convenzione in esame, nonché tutte le informazioni necessarie per l'avvio delle procedure di adesione mediante NECA (Negozio Elettronico Centrale Acquisti);

RITENUTO dunque, in applicazione delle disposizioni sopra richiamate e della nota del Dirigente del Servizio di Farmacia di aderire alla convenzione sopra citata per il lotto suindicato ed incluso nello stesso Allegato;

DATO ATTO che, in considerazione dell'urgenza di acquisire il fabbisogno necessario per la fornitura del prodotto sopra citato, resosi soltanto di recente necessario a seguito dell'esaurimento e/o scadenza del contratto preesistente, si è anticipatamente provveduto ad emettere ordinativo di fornitura (ODF n. 153116943) per il quantitativo stimato e per l'importo presunto di spesa sotto menzionato, del quale verrà data esecuzione mediante successive richieste di consegna;

DATO ATTO che con nota prot. n. 59280 in data 22/12/2020 il Direttore della Struttura complessa Gestione Acquisti, sulla base della preventiva valutazione tecnica circa la corrispondenza dei prodotti offerti in convenzione con le specifiche esigenze delle strutture utilizzatrici, è stato delegato a sottoscrivere il predetto Ordinato di Fornitura anticipatamente all'adozione del presente atto autorizzativo, considerati i vincoli derivanti dalle citate disposizioni normative;

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente al prodotto elencato nel prospetto di cui sopra e per il periodo di validità del contratto, una spesa complessiva presunta pari ad € 365,00 (Iva 10% esclusa);

DATO ATTO che l'adesione alla predetta convenzione per il lotto sopra citato, non comporta, a parità di consumi, una maggiore spesa annua in quanto le condizioni di adesione sono invariate rispetto a quelle attualmente in essere;

DATO ATTO che la predetta fornitura di interesse di questa ASST risulta ricompresa nella programmazione biennale acquisti 2021-2022 adottata con decreto n. 653 del 21/05/2021, ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs n. 50/2016 e del Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 16 gennaio 2018, n. 14;

#### **Determina n. 435 del 08/04/2022**

Fascicolo 424/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 797/2022



RITENUTO di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP), che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Dirigente Farmacista della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Marianna Rasori, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;

DATO ATTO che il Responsabile Unico del Procedimento (RUP), a cui sono attribuite le funzioni di cui all'art. 31 del D.Lgs n. 50/2016, è individuato nel Dr. Cesarino Panarelli Direttore della Struttura Gestione Acquisti;

TENUTO CONTO che il responsabile del procedimento **BASCHIERI PIERLUIGI** attesta la completezza, la regolarità e la legittimità dell'istruttoria;

DATO ATTO che il Direttore della Struttura Complessa Risorse Economico Finanziarie attesta la regolarità contabile e l'imputazione a Bilancio derivante dal presente provvedimento;

## DETERMINA

1. di aderire alla Convenzione di seguito indicata per la fornitura di soluzioni infusionali, stipulata dall'Azienda Regionale per l'Innovazione e gli Acquisti (ARIA) di Regione Lombardia relativamente al lotto di gara indicato in narrativa e nel prospetto allegato al presente atto quale parte integrante e sostanziale (Allegato), aggiudicato alla Ditta ivi indicata, per i quantitativi, all'importo unitario e per la spesa complessiva riportata analiticamente nel medesimo prospetto:
  - Convenzione ARCA\_2017\_035 Soluzioni Infusionali 3 - Lotto 2 - con scadenza il 12/05/2022, aggiudicata a favore della ditta B. Braun Milano spa di Milano;
2. di dare atto che l'adesione alla predetta convenzione comporta, relativamente al prodotto elencato nel prospetto allegato di cui sopra, per il periodo di validità del contratto, ossia dalla data di approvazione del presente atto al 12/05/2022, una spesa complessiva presunta pari ad € 401,50 (Iva 10% inclusa) che viene conteggiata sul conto economico n. 80105000 del Bilancio 2022;

### Determina n. 435 del 08/04/2022

Fascicolo 424/2019 CI: 1.06.03  
Proposta n. 797/2022



3. di nominare, ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. 18/04/2016 n. 50 e s.m.i., su proposta del Responsabile Unico del Procedimento (RUP) che ne ha preventivamente verificato l'assenza di ragioni di incompatibilità e di conflitto di interessi, quale Direttore dell'Esecuzione dei contratti derivanti dalle predette adesioni il Dirigente Farmacista della Struttura di Farmacia Ospedaliera e Territoriale dell'Azienda, Dr.ssa Marianna Rasori, cui viene demandato il compito di effettuare verifiche e controlli circa la puntuale osservanza da parte della Ditta aggiudicataria di tutte le prescrizioni, disposizioni e clausole contenute nei documenti regolamentanti la convenzione di cui trattasi;
4. di recepire la documentazione relativa alla predetta Convenzione scaricabile dal sito web dell'Azienda Regionale Centrale Acquisti Regione Lombardia;
5. di pubblicare il presente provvedimento all'Albo on line sul sito istituzionale aziendale, ai sensi dell'art. 32 della L. n. 69/2009 e dell'art. 17 della L.R. 33/2009, nel rispetto del Regolamento UE 2016/679.

IL DIRETTORE della STRUTTURA

**PANARELLI CESARINO**

(atto firmato digitalmente ai sensi  
delle vigenti disposizioni di legge)

**Determina n. 435 del 08/04/2022**

Fascicolo 424/2019 CI: 1.06.03

Proposta n. 797/2022

| <div><div><div><div><div></div></div><div>Carlo Poma</div></div><div><div><div>Sistema Socio Sanitario</div><div><div><div>Regione Lombardia</div><div>ASST Mantova</div></div></div></div></div></div></div> |                    |                                                   |                    |                                          |            |                 |                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                          |                                          |     |                             |         |            |          |  |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------|--------------------|------------------------------------------|------------|-----------------|-----------------------------------|---------------------------------------------------|---------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|-----|-----------------------------|---------|------------|----------|--|
| ALLEGATO                                                                                                                                                                                                      |                    |                                                   |                    |                                          |            |                 |                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                          |                                          |     |                             |         |            |          |  |
| NOME INIZIATIVA                                                                                                                                                                                               | CODICE CONVENZIONE | NOME CONVENZIONE                                  | FORNITORE          | NOME LOTTO                               | CIG LOTTO  | CODICE PRODOTTO | NOME PRODOTTO                     | CONFEZIONAMENTO<br>(Confezionamento acquistabile) | UNITÀ DI MISURA<br>(Confezionamento acquistabile) | UNITÀ CONTENUTE<br>(Confezionamento o acquistabile) | VALUTA<br>(Confezionamento acquistabile) | PREZZO<br>(Confezionamento acquistabile) | IVA | FABBISOGNO<br>AL 12/05/2022 | IMPORTO | CIG        | COD.POMA |  |
| Soluzioni Infusionali 3                                                                                                                                                                                       | ARCA_2017_035      | Soluzioni Infusionali 3 - B.BRAUN - ARCA_2017_035 | B.BRAUN MILANO SPA | Lotto 2 - Acqua per preparazioni inietta | 7293228224 | 030898175       | ACQUA X PREP.INIET.100ML IN ECOFL | Confezione                                        | Cadauno                                           | 20                                                  | EUR                                      | 6.08                                     | 10% | 1200                        | 365,00  | Z0435E587B | 106367   |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                   |                    |                                          |            |                 |                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                          |                                          |     |                             |         |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                   |                    |                                          |            |                 |                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                          |                                          |     |                             |         |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                   |                    |                                          |            |                 |                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                          |                                          |     |                             |         |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                   |                    |                                          |            |                 |                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                          |                                          |     |                             | 365,00  |            |          |  |
|                                                                                                                                                                                                               |                    |                                                   |                    |                                          |            |                 |                                   |                                                   |                                                   |                                                     |                                          |                                          |     |                             | 401,50  |            |          |  |